Via Trieste, 14
27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381 573022
info@scsadvisor.it
scsadvisor resouce management
www.scsadvior.it

LA PROROGA DEI TERMINI PER LA "VOLUNTARY DISCLOSURE", IL PARERE DELL'AGENZIA SULLA CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA P.A., I BENEFICI FISCALI PER I LAVORATORI IMPATRIATI, GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETA' E I CHIARIMENTI DELL'INPS SUL LAVORO ACCESSORI

Lo slittamento al 30 novembre 2015 per la presentazione dell'istanza per la collaborazione volontaria, la distinzione tra depositario e conservatore in relazione alla fatturazione elettronica, i criteri aggiornati dal Ministero per l'accertamento sintetico, la detraibilità dell'IVA anche a fronte della mancata registrazione della fattura di acquisto, i nuovi benefici fiscali per i lavoratori qualificati che rientrano in Italia, gli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà e i chiarimenti INPS sull'attuazione del nuovo lavoro accessorio costituiscono i temi più importanti delle ultime settimane

Soggetti interessati

IMPRESE

- **Risoluzione 81/E – La conservazione obbligatoria delle fatture verso la P.A.**
- **Cassazione: L'IVA è detraibile anche se la fattura non è stata annotata nel registro degli acquisti**
- **MISE: I requisiti per l'iscrizione al registro delle imprese per le PMI innovative**
- **Cassazione: Rimborso dell'IVA non dovuta, chiesta dal cliente direttamente all'amministrazione finanziaria**
- **Cassazione: Deducibili i costi dell'amministratore delegato che risulta anche dipendente dell'impresa**
- **Contratti di solidarietà: riduzione contributiva 2015**
  - **Circolare 149/INPS – Il lavoro accessorio**

PROFESSIONISTI

- **Risoluzione 81/E – La conservazione obbligatoria delle fatture verso la P.A.**
- **Cassazione: L'IVA è detraibile anche se la fattura non è stata annotata nel registro degli acquisti**
- **Decreto internazionalizzazione: i benefici fiscali per i lavoratori impatriati**
- **Cassazione: Rimborso dell'IVA non dovuta, chiesta dal cliente direttamente all'amministrazione finanziaria**

PERSONE FISICHE

- **Prorogati i termini di scadenza per la "voluntary disclosure"**
- **Redditometro: i criteri adottati dal periodo d'imposta 2011**
- **Decreto internazionalizzazione: i benefici fiscali per i lavoratori impatriati**
- **Circolare 149/INPS – Il lavoro accessorio**

1. PROROGATI I TERMINI DI SCADENZA PER LA VOLUNTARY DISCLOSURE

E' ufficiale la proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero ("voluntary disclosure") che passa dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015.

Lo ha annunciato il Consiglio dei Ministri n.84, rimandando la pubblicazione del relativo decreto finanze in Gazzetta Ufficiale.

L'integrazione dell'istanza e la documentazione allegata possono essere presentate entro il 30 dicembre 2015.

Per coloro che avessero già presentato l'istanza entro la data di entrata in vigore del presente decreto vi è la possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. La proroga è stata approvata in seguito alle esigenze dei professionisti di reperire la documentazione necessaria, non sempre immediatamente disponibile anche a causa del coinvolgimenti di soggetti esteri. Il decreto conferma che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull'applicazione dei presidi previsti dal D.lgs.231/2007, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

2. RISOLUZIONE 81/E – LA CONSERVAZIONE OBBLIGATORIA DELLE FATTURE VERSO LA P.A.

Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello di una società farmaceutica che richiedeva se, come prescritto da Federfarma, dovesse effettivamente presentare tramite modello AA9/11 la comunicazione del nuovo depositario delle scritture contabili in relazione al soggetto che si occupa della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche verso le ASL, oppure fosse sufficiente la comunicazione mediante modello UNICO 2016 con compilazione del rigo RS140, codice 1.

L'Agenzia introduce la differenza tra il conservatore delle scritture contabili e il depositario delle stesse, prendendo spunto e ponendo le basi dalla disposizione contenuta nell'art.5 c.2 del D.M. 17 giugno 2014 che cita la distinzione tra il contribuente e il luogo di conservazione della contabilità, secondo quanto previsto dall'art.35, c.2 e 3, lett.d), del DPR 633/1972: la dematerializzazione dei documenti contabili, infatti, porta a questa ulteriore distinzione che, precedentemente, con la contabilità cartacea non si poneva. Il conservatore può:

- coincidere con il contribuente;
- coincidere con il depositario;
- essere terzo rispetto ad entrambi.

In quest'ultimo dei tre casi, infatti, si inseriva il caso della suddetta risoluzione: se il conservatore, pertanto, non coincide col depositario, il contribuente non è tenuto a presentare il modello AA9/11, sempre facendo in modo che gli eventuali verificatori siano messi in condizione di poter accedere, visionare ed acquisire il materiale contabile, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo porterà all'applicazione degli artt.39 del DPR 600/1973 e 52 del DPR 633/1972.

E', pertanto, sufficiente in tali casi la comunicazione mediante modello UNICO con

3. CASSAZIONE: L'IVA E' DETRAIBILE ANCHE SE LA FATTURA NON E' STATA ANNOTATA NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18924 del 24 settembre 2015, ha confermato la pronuncia della CTR Lazio che aveva riconosciuto ad una società la detrazione IVA sulle fatture passive non annotate nel registro acquisti, disconosciuta, invece, dall'Agenzia delle Entrate mediante avviso di rettifica della dichiarazione e irrogazione delle relative sanzioni.

La motivazione addotta dalla Suprema Corte è stata quella relativa al fatto che nel verbale la Guarda di Finanza, che aveva effettuato la verifica "in loco", nonostante avesse constatato che le fatture passive non erano state annotate sul supporto cartaceo del registro acquisti (omessa registrazione di fatture passive), ma esclusivamente su un supporto di tipo informatico, non aveva posto in contestazione la reale effettuazione delle operazioni di fatturazione, liquidazione e versamento dell'imposta a seguito di esercizio di diritto di rivalsa da parte della contribuente. Da ciò i verificatori avevano potuto dedurre la posizione debitoria ai fini IVA della società che, pertanto, aveva il diritto di effettuare la detrazione dell'imposta assolta a monte.

4. MISE: I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PER LE PMI INNOVATIVE

Con il parere n. 155486 del 4 settembre 2015, il MISE ha risposto ad una società richiedente iscrizione nel registro delle imprese - sezione PMI innovative circa i requisiti soggettivi e oggettivi che poneva in essere nella propria nota mail del 29 luglio 2015.

La società voleva avvalersi dell'impiego di collaboratori a qualunque titolo e tale requisito soggettivo, come previsto dall'art. 4, comma 1, lett.e), n. 2 del D.L. 3/2015, soddisfa una delle condizioni per l'iscrizione nella sezione delle PMI innovative, se,

comunque, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica. Il MISE, però, sempre su istanza della società, aggiunge che se i soci amministratori rappresentano "meri organi sociali" scissi dalla caratteristica dell'impiego legata a quella di "collaboratori a qualunque titolo", il requisito per l'iscrizione viene meno.

La società, inoltre, richiedeva se:

- "a. essere titolare di una domanda di deposito di brevetto (per il quale si aspetta risposta), permette di soddisfare il terzo criterio" (cioè la "titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa");
- "b. Il deposito di marchi permette di soddisfare il terzo suddetto criterio".

Il MISE ha indicato che il legislatore (art. 25 del D.L. 179/2012, comma 2, lett.h), n. 2) dispone che la start-up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche "depositaria" di tale privativa: pertanto il requisito d'iscrizione può essere soddisfatto

anche in tal caso in quanto sarebbe sufficiente che la start-up presentasse domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l'esito; tale norma, inoltre, a parere del Ministero, è applicabile anche alle PMI innovative che, in questo caso, possono essere equiparate alle start-up.

Con riferimento alla soddisfazione del terzo suddetto requisito da parte del marchio, inoltre, il MISE sostiene che "ancorché il legislatore parli di privativa, la riconnette direttamente (tramite la locuzione "relativa a…") alle invenzioni industriali, topografie…, limitandolo esclusivamente a quanto espressamente richiamato nella norma", escludendo tale possibilità.

5. CASSAZIONE: RIMBORSO DELL'IVA NON DOVUTA, CHIESTA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Con le sentenze n. 17169 e 17173 del 26 agosto 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che il rapporto tra le controparti dell'operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) assume natura tributaria quando il destinatario del bene o del servizio è un soggetto passivo che, a valle, effettua operazioni imponibili. In questa ipotesi, l'IVA erroneamente addebitata, in rivalsa, dal cedente/prestatore può essere chiesta a rimborso, dal cessionario/committente, direttamente all'Amministrazione finanziaria.

La sentenza in esame ritorna sul tema della possibilità, da parte del cessionario/committente, di azionare la pretesa restitutoria dell'imposta

indebitamente versata direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Secondo l'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la corretta lettura degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633/1972 porta ad identificare nel cedente/prestatore il soggetto, da un lato, legittimato a pretendere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria e, dall'altro, obbligato a restituire al cessionario/committente l'imposta erroneamente addebitata in fattura a titolo di rivalsa. L'Amministrazione finanziaria, infatti, essendo estranea al rapporto, di natura privatistica, tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non è tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso corrisposto in via di rivalsa alla propria controparte.

Nella pronuncia in commento, i giudici di legittimità hanno affermato che tale principio riflette un'impostazione statica dei rapporti in questione, che devono più correttamente essere riguardati tenendo conto che il cessionario/committente, di norma, è al tempo stesso anche soggetto passivo d'imposta in relazione alle operazioni attive dal medesimo poste in essere. Riguardo, in particolare, alla pretesa di rimborso dell'IVA pagata in rivalsa dal cessionario/committente, la stessa può essere diversamente diretta (all'Amministrazione finanziaria o alla controparte) a seconda della differente angolazione con la quale viene prospettata. Il rapporto di natura privatistica tra cedente/prestatore e cessionario/committente, che dà luogo alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo meno la connotazione tributaria del

rapporto controverso, si configura laddove il cessionario/committente rivesta la posizione di "consumatore finale", vale a dire di soggetto definitivamente inciso dall'imposta. Diversamente, lo stesso rapporto assume natura tributaria – con la conseguente legittimazione del cessionario/committente ad agire nei confronti

dell'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso – tutte le volte in cui l'IVA indebitamente versata in rivalsa sull'acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio dell'attività economica venga a riflettersi sulla liquidazione finale dell'imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente. In definitiva, affinché il cessionario/committente possa richiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria non è sufficiente che sia un soggetto passivo d'imposta, ma è necessario che i beni e servizi acquistati siano utilizzati per compiere operazioni attive imponibili; solo in questo caso, infatti, il cessionario/committente ha diritto al rimborso essendo

soddisfatto il principio di afferenza previsto dall'art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE.

6. CASSAZIONE: DEDUCIBILI I COSTI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO CHE RISULTA ANCHE DIPENDENTE DELL'IMPRESA

Con la Sentenza n. 19050 del 25 settembre 2015 la Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e afferma la deducibilità dei costi sostenuti dall'impresa a fronte della retribuzione da lavoro dipendente svolto dall'amministratore delegato che percepisce anche il compenso in qualità di manager.

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia aveva confermato la deducibilità delle somme pagate all'amministratore in aggiunta al compenso percepito in quanto componente del consiglio di amministrazione della stessa società. L'Agenzia delle Entrate, alla luce di quanto sopra citato, decide di impugnare tale decisione presentando ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha negato l'incompatibilità tra l'attività svolta come componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali e l'attività svolta in veste di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società. Secondo la Cassazione, infatti, vi è incompatibilità solo nel caso di

amministratore unico della società, non potendo ricorrere l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato da altri, requisito tipico della subordinazione.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale quindi era corretta. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la Corte condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

7. DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE: I BENEFICI FISCALI PER I LAVORATORI IMPATRIATI

Il Decreto di internazionalizzazione delle imprese (D.lgs.147/2015), all'art.16 prevede una disposizione per favorire il ritorno di lavoratori qualificati in Italia (regime speciale per i lavoratori impatriati).

7.1 Requisiti per la concorrenza alla formazione del reddito complessivo da parte del reddito di lavoro dipendente del lavoratore impatriato

Al comma 1 il decreto stabilisce che "il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare", allorché sussistano le seguenti condizioni:

a) i lavoratori non devono aver risieduto in Italia per i cinque anni precedenti al trasferimento e si impegnano a rimanere in Italia per almeno due anni;

b) il rapporto di lavoro deve essere instaurato con un'impresa con sede nel territorio italiano o con altre imprese che la controllano, direttamente o indirettamente, o che dalla prima sono controllate o, infine, sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

c) l'attività lavorativa deve essere prevalentemente prestata in territorio italiano;

d) i lavoratori impatriati devono possedere requisiti di alta qualificazione o specializzazione, così come descritti in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7 ottobre 2015).

Il comma 2 estende le suddette condizioni anche ai lavoratori:

"a) cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente,

di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b) cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno

svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività".

E' abrogata dal comma 5 la condizione secondo la quale i suddetti lavoratori debbano essere nati dopo il 1° gennaio 1969.

7.2 Decorrenza di applicazione della norma

Ai sensi dell'art.2 del TUIR, secondo il comma 3, "le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato [...] e per i quattro periodi successivi".

Il già citato DM, da emanare entro 90 giorni, provvederà anche ad attuare, coordinare le disposizioni di questo articolo con le altre norme agevolative vigenti e adottare le norme volte a disciplinare la decadenza dal beneficio.

8. CONTRATTI DI SOLIDARIETA': RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2015

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto n. 17981 del 14 settembre 2015, relativo alla concessione delle riduzioni contributive a favore delle aziende rientranti nella normativa CIGS che abbiano in corso contratti di solidarietà o che li stipuleranno e che, contemporaneamente, hanno individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività o a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Lo sgravio contributivo è riconosciuto per periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e comunque per un massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Per poter fruire della riduzione l'azienda dovrà presentare apposita istanza entro e non oltre 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà ovvero alla data di pubblicazione della citata circolare ministeriale per i contratti di solidarietà in essere a detta data.

L'istanza dovrà essere presentata unitamente al contratto di solidarietà e alla documentazione che individui gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività e l'eventuale piano degli investimenti programmati.

L'invio dell'istanza dovrà essere effettuato alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro.

Una volta inviata l'istanza al Ministero, questa dovrà essere contestualmente trasmessa all'INPS (anche all'INPGI nel caso in cui vi sia iscrizione). Nei

successivi 30 giorni, d'intesa tra loro, comunicheranno al Ministero l'importo dello sgravio contributivo richiesto.

L'istanza dovrà inoltre essere contestualmente inviata anche alla Direzione del Lavoro territorialmente competente per consentire gli accertamenti ispettivi che avverranno entro il primo anno di fruizione del beneficio.

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si esprimerà circa la concessione o diniego dello sgravio contributivo entro 120 giorni successivi alla ricezione della domanda.

L'incentivo viene quantificato nel 35% della contribuzione versata dall'azienda sulle retribuzioni erogate ai lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà, in relazione al loro imponibile previdenziale dell'anno precedente alla fruizione del beneficio.

Qualora l'attività ispettiva rilevasse la mancata o parziale adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali inviterà l'impresa a fornire, entro 30 giorni, le dovute giustificazioni. Qualora le motivazioni non vengano ritenute valide, la Direzione Generale, entro i successivi 30 giorni, provvederà a rimuovere il provvedimento di concessione dello sgravio. Il provvedimento sarà trasmesso a INPS e INPGI che provvederanno al recupero dell'agevolazione contributiva indebitamente fruita fino all'emissione del provvedimento.

9. CIRCOLARE 149/INPS – IL LAVORO ACCESSORIO

Il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 introduce importanti novità nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. L'INPS, con la Circolare n. 149/2015 illustra le seguenti novità:

9.1 Limite massimo del compenso

E' stato innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che "per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base

della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati".

Rimane, invece il limite di 2.020 euro (lordo 2.693) per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.

9.2 Soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito

Viene confermata e resa strutturale, la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro (lordo € 4.000) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Il predetto limite complessivo dei € 3.000 di compenso, per l'anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1.1.2015 al 24.6.2015 (giorno precedente all'entrata in vigore del D.L. 81).

9.3 Modalità di acquisto telematiche

I committenti imprenditori o liberi professionisti hanno l'obbligo di acquistare esclusivamente con le seguenti modalità telematiche:

- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico) secondo le modalità descritte nell'allegato 1;

- Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;

- Banche Popolari abilitate.

I committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli per servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015.

9.4 Misura del voucher

In attesa dell'emanazione di apposito decreto e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

9.5 Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

E' previsto l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.